



CITTA' DI MONOPOLI
Provincia di Bari

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE
E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MONOPOLI

Approvato con deliberazione della G.C. n. 28 del 14.03.2008

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Organizzazione	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.....	3
Articolo 3 - Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.....	4
Articolo 4 - Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Monopoli.....	4
Articolo 5 - Rappresentanza in giudizio del Comune di Monopoli.....	4
Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari.....	5
Articolo 7 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.....	5
Articolo 8 - Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale.....	6
Articolo 9 - Patrocinio di consiglieri, amministratori e dipendenti.....	6
Articolo 10 - Convenzioni con altri enti.....	6
Articolo 11 - Domiciliazione.....	7
Articolo 12 - Nomina periti.....	7
Articolo 13 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.....	7
Articolo 14 - Accesso agli atti.....	8
Articolo 15 - Pratica forense.....	8
Articolo 16 - Incompatibilità.....	8

PARTE SECONDA

Riconoscimento professionale e compensi degli avvocati della avvocatura comunale	9
Articolo 17 - Riconoscimento professionale.....	9
Articolo 18 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura.....	9
Articolo 19 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro. ...	10
Articolo 20 - Compensi per mera attività di domiciliazione.....	10
Articolo 21 - Liquidazione dei compensi.....	10
Articolo 22 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.....	10

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni del Settore Avvocatura Comunale istituito dal Comune di Monopoli, con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 145 del 15.09.2006, per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente.

Articolo 2 – Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.

1. L'Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Monopoli.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni.

L'Avvocatura provvede, altresì:

- A riscontrare le consultazioni legali richieste dal Segretario Generale e da ogni singolo Dirigente;
 - Ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
 - A rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitolati redatti dalle Ripartizioni;
 - A predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, di concerto con i Dirigenti interessati o ad esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai settori;
 - A rilasciare pareri, se richiesti, su contratti e convenzioni o a suggerire provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;
 - A recuperare, su richiesta dei singoli Dirigenti che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione e, con provvedimento del Dirigente competente, a seconda dei casi, ad autorizzarne la dilazione;
 - ad esercitare attività di carattere stragiudiziale;
2. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono resi dall'Avvocatura Comunale su richiesta scritta dei Dirigenti. I pareri scritti non dovranno essere qualificati come riservati (eccetto che per particolari e giustificate motivazioni), e potranno essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati. Gli stessi dovranno essere inseriti in una banca dati consultabile nell'Intranet comunale.
I pareri scritti, possono essere richiesti all'Avvocatura direttamente solo dai Responsabili di Ripartizione e devono essere resi, di norma, entro venti giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.
 3. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente gli avvocati dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale inquadrati nel settore

- Avvocatura con apposito provvedimento ovvero responsabili del Settore stesso;
4. Possono prestare servizio nella struttura dell'Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio appositamente individuati ed assegnati all'Ufficio.
 5. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Comunale determinano autonomamente la trattazione degli affari contenziosi e consultivi e riferiscono periodicamente al Sindaco sull'attività svolta dall'Avvocatura presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.
 6. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.
 7. Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

Articolo 3 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.

1. L'Avvocato del Comune di Monopoli esercita con libertà e piena autonomia le proprie funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.

Articolo 4 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Monopoli.

1. Il Settore Avvocatura Comunale è composto, oltre che dagli Avvocati del Comune, da personale amministrativo di supporto agli stessi.
2. Il personale *de quo* è gestito dal Dirigente della Ripartizione I[^] Affari Generali, il quale assicura direttamente e a mezzo del personale di supporto piena collaborazione all'Avvocatura, sia in ordine alla effettuazione delle mansioni proprie della stessa che in relazione all'approvvigionamento di mezzi necessari al funzionamento del Settore.

Articolo 5 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Monopoli.

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spetta in via ordinaria all'Avvocatura.
2. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. All'Avvocatura comunale, in particolare, è assegnata procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Monopoli, affinché lo rappresenti e

difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.

4. L'Avvocatura comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la fotocopia dell'atto notificato, all'Ufficio della Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla avvenuta notifica. In caso di violazione del presente disposto si applica la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Articolo 7 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.

1. Il patrocinio legale del Comune di Monopoli da parte degli Avvocati della Avvocatura comunale viene svolto in via ordinaria in forza della procura generale alle liti (di cui all'art. 5) conferita a mezzo di Decreto del Sindaco assunto all'inizio di ogni mandato. Sino a quando non intervenga tale decreto il Sindaco provvede a conferire procura alle liti per ogni singola lite.
2. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale è articolato nel modo seguente:
 - a) in caso di resistenza in giudizio, l'Avvocato, a seguito di ricezione dell'atto, esprime parere alla resistenza sentito obbligatoriamente il parere del Dirigente competente del procedimento che ha causato il contenzioso, il quale si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. La costituzione in giudizio è preceduta da apposita determinazione dirigenziale di resistenza in

- giudizio adottata dal Dirigente della Ripartizione Affari Generali;
- b) in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il Dirigente competente propone l'azione all'Avvocatura. Quest'ultima rilascia parere legale in merito alla opportunità di agire. L'avvio dell'azione è preceduto da apposita determinazione dirigenziale di proposizione dell'azione adottata dal Dirigente della Ripartizione Affari Generali.
3. Nei casi di particolare importanza, ovvero in casi di eccedenti picchi di attività, o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio, agli avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati uno o più avvocati libero professionisti, specialisti nel settore previa determinazione predisposta a cura del Dirigente della Ripartizione I^A AA.GG. su proposta / parere della Avvocatura.
 4. In via generale il Sindaco può nei contenziosi pendenti alla data di costituzione dell'Avvocatura decidere di disporre, senza ulteriori oneri per l'Ente, l'affiancamento dell'Avvocatura Comunale all'Avvocato del libero foro, già incaricato, previa acquisizione di motivato parere dell'Avvocatura.

Articolo 8 – Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale.

1. Il Sindaco provvederà ad attribuire gli incarichi all'interno dell'Avvocatura avendo cura di distribuire il lavoro in modo equo fra gli Avvocati. L'attribuzione degli incarichi dovrà essere effettuata tendenzialmente secondo il criterio dell'alternanza. Tuttavia, tale principio troverà soccombenza dinanzi alla necessità di attribuire gli incarichi in base al particolare livello di specializzazione che gli Avvocati del Comune avranno maturato in particolari materie. Il Sindaco può conferire agli avvocati anche mandato congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.

Articolo 9 – Patrocinio di consiglieri, amministratori e dipendenti.

1. L'Avvocatura Comunale, altresì, patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

Articolo 10 – Convenzioni con altri enti.

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Monopoli e la percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati.

3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocumento alla efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora il nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata a mezzo deliberazione di Giunta Comunale previa comunicazione di avvio del procedimento del Segretario Generale.

Articolo 11 – Domiciliazione.

1. L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Monopoli a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto disposto ex art. 10 del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Bari-Monopoli, con determinazione dirigenziale verranno nominati gli avvocati esterni presso cui viene meramente eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato comunale designato per la trattazione del contenzioso.

Art. 12 – Nomina periti.

1. L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Dirigente competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.
2. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle università ovvero da altre amministrazioni e che saranno nominati con provvedimento del Dirigente della Ripartizione Affari Generali.
3. Nel caso in cui obiettivamente i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune di Monopoli può chiedere direttamente al Dirigente che ha causato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, di nominare in via d'urgenza un perito a mezzo incarico *intuitu personae*.

Art. 13- Dovere di collaborazione dei Settori comunali.

1. Le singole Ripartizioni e gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. Il Direttore Generale (o in sua assenza il Segretario Generale) è chiamato a verificare e sanzionare comportamenti che violano il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, applicando la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo

sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Art. 14– Accesso agli atti.

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 15 - Pratica forense.

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga per un anno. E' consentita la pratica forense da parte di personale interno previo nulla osta del Dirigente di Ripartizione. La individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili. La individuazione dei praticanti è fatta dal Dirigente della Ripartizione Affari Generali di concerto con l'avvocato/gli avvocati inquadrato/i all'interno del Settore Avvocatura.

Art. 16 - Incompatibilità.

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.

PARTE SECONDA

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI

DEGLI AVVOCATI DELLA AVVOCATURA COMUNALE

Art. 17 – Riconoscimento professionale.

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.
2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli Avvocati dell'Avvocatura richiedono, altresì, oltre che la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale de quo alcun vincolo orario ex art. 17, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 66/2003. In virtù di quanto innanzi l'amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale gli strumenti più idonei previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.
3. I compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e stabiliti negli articoli sotto riportati, vengono corrisposti agli addetti avvocati con effetto e decorrenza dalla data di inquadramento dei dipendenti Avvocati nell'Ufficio dell'Avvocatura Comunale.

Art. 18 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura.

1. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 agli avvocati dell'avvocatura comunale spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura comunale. Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che, il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza che dichiara l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte. I compensi professionali sono commisurati in base a minimi tariffari di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni e decurtati del 20%. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore degli avvocati dell'Avvocatura comunale sia nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese, sia nel caso in cui, fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'ente, il giudice abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse.

Art. 19 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro.

1. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad Avvocato dell'Avvocatura e ad Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'ente sarà riconosciuto all'Avvocato dell'Avvocatura Comunale un compenso pari alla metà di quello spettante ai sensi dell'att. 18.

Art. 20 - Compensi per mera attività di domiciliazione.

1. Nel caso in cui presso l'avvocatura comunale siano attivate domiciliazioni i compensi dovuti all'ente sono commisurati in base al vigente tariffario forense.

Art. 21 - Liquidazione dei compensi.

1. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale, determinati secondo quanto disposto dal giudice o secondo quanto innanzi indicato nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati dal Dirigente della Ripartizione I Affari Generali, con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale appositamente istituito dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. Nel caso in cui in un medesimo giudizio sia costituito più di un avvocato dell'Avvocatura comunale, il compenso professionale liquidabile non subirà alcun incremento e per lo stesso si disporrà liquidazione in misura eguale tra gli avvocati comunali costituiti.
3. In caso di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico di chi ne avrà dato immotivatamente causa.
4. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili.

Art. 22 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

1. Gli avvocati dell'Avvocatura che concorrono a pieno titolo agli obiettivi del Settore hanno diritto ai compensi di cui agli istituti incentivanti l'efficacia, l'efficienza e la produttività del personale previsti dall'apposito fondo ordinario solo nel caso in cui gli stessi non rientrino nell'area delle posizioni organizzative o delle alte professionalità.